



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

29[^] Seduta

Martedì 25 luglio 2023

Deliberazione n. 211 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 24/2013 e 32/1996.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono stati approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 206/12[^] nel suo complesso, per come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 23, astenuti 3 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 1 agosto 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 211 del 25 luglio 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 24/2013 E 32/1996

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2023.

Reggio Calabria, 1 agosto 2023

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira a modificare l'articolo 9 della legge regionale n. 32/1996 al fine di armonizzare le previsioni ivi contenute in altra parte della legge regionale, nonché al fine di aggiornare il parametro di riferimento per il calcolo del reddito annuo complessivo del nucleo familiare alla normativa in materia di ISEE e non più al c.d. reddito convenzionale non più applicato da molte Regioni italiane. Infatti, prevedere l'ISEE quale documento reddituale principale garantisce una maggiore chiarezza circa la reale situazione reddituale del partecipante al bando ed al contempo garantisce una maggiore rapidità nei tempi istruttori da parte della Commissione chiamata ad esaminare le domande e stilare la graduatoria finale.

Nella presente legge, inoltre, si prevede l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 32/1996, atteso che già in fase di compilazione dell'ISEE, da parte dell'operatore professione, vengono considerati ai fini del calcolo finale del reddito tutte le misure oggi contenute nei commi sopra citati.

Inoltre, si affida al dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'onere di aggiornare annualmente il limite massimo di reddito annuo stabilito dalla presente legge secondo l'aggiornamento ISTAT.

L'articolo 1, modificando l'articolo 7 della legge regionale n. 24/2013, disciplina, nel caso di nomina di un Commissario straordinario, il compenso spettante per tale figura, che sarà pari a quello previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).

Infine, si prevede una norma di salvaguardia che esplicita in maniera chiara che il nuovo criterio di determinazione del reddito del nucleo familiare attraverso la produzione del documento ISEE vale solo per quei bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non per le procedure pubbliche in corso di definizione o ancora pendenti.

L'adeguamento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, attesa la portata meramente ordinamentale delle previsioni.

Il testo si compone di quattro articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 24/2013.



Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 2 apporta modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 32/1996.

L'articolo 3 chiarisce che le disposizioni previste all'articolo 2 sono applicabili solo ai bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, considerata la natura ordinamentale dell'intervento di novellazione.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 – Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 01	L'art. 1 prevede modifiche all'art. 7 della l.r. n. 24/2013	//	//	0,00 €
Art. 1	L'art. 2 prevede modifiche all'art. 9 della l.r. 32/1996	//	//	0,00 €
Art. 2	Reca la norma di salvaguardia, precisando che le disposizioni previste all'articolo 2 sono applicabili solo ai bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge. Norma ordinamentale che non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
Art. 3	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Non è necessario specificare i criteri di quantificazione, in quanto la presente legge non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazione dell'articolo 7 della l.r. n. 24/2013)

1. All'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n.24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) dopo le parole: "del direttore generale," sono aggiunte le seguenti: "o del Commissario straordinario, ove nominato".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 32/1996)

1. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è sostituita dalla seguente: "(ISEE del nucleo familiare e modalità di accertamento)".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della l.r. n. 32/1996 sono sostituiti dal seguente:

"1. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato dall'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro per nucleo familiare di due componenti. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, in base all'indice definito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell'anno precedente."

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 della l.r. n. 32/1996 sono abrogati.

Art. 3

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni normative previste all'articolo 1 trovano applicazione per i bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.